

INTERESSE LEGALE DAL 2026 E RAVVEDIMENTO OPEROSO

SOMMARIO

- MISURA DEGLI INTERESSI LEGALI
- RAVVEDIMENTO OPEROSO

*Art. 1284, c. 1 c.c. - Art. 5 R.D. 14.12.1933, n. 1669 - Art. 7 R.D. 21.12.1933, n. 1736
Art. 46, c. 2 D.P.R. 26.04.1986, n. 131 - Art. 17, c. 1 D. Lgs. 31.10.1990, n. 346
Art. 2, c. 185, e 3, c. 141 L. 23.12.1996, n. 662 - D.M. Economia 10.12.2024*

Ai fini del ravvedimento operoso si segnala che a decorrere dal 1.01.2026 il tasso degli interessi legali è pari al 1,60% annuo.

La nuova misura degli interessi si applica in relazione al periodo d'imposta intercorrente tra il 1.01.2026 e la data della regolarizzazione.

MISURA DEGLI INTERESSI LEGALI

Periodo	Tasso	Riferimenti normativi
Dal 1.01.2026	1,60% annuo	D.M. Economia e Finanze 10.12.2025
Dal 1.01.2025 al 31.12.2025	2,0% annuo	D.M. Economia e Finanze 10.12.2024
Dal 1.01.2024 al 31.12.2024	2,5% annuo	D.M. Economia e Finanze 29.11.2023
Dal 1.01.2023 al 31.12.2023	5,00% annuo	D.M. Economia e Finanze 13.12.2022
Dal 1.01.2022 al 31.12.2022	1,25% annuo	D.M. Economia e Finanze 13.12.2021
Dal 1.01.2021 al 31.12.2021	0,01% annuo	D.M. Economia e Finanze 11.12.2020
Dal 1.01.2020 al 31.12.2020	0,05% annuo	D.M. Economia e Finanze 12.12.2019
Dal 1.01.2019 al 31.12.2019	0,80% annuo	D.M. Economia e Finanze 12.12.2018
Dal 1.01.2018 al 31.12.2018	0,30% annuo	D.M. Economia e Finanze 13.12.2017
Dal 1.01.2017 al 31.12.2017	0,10% annuo	D.M. Economia e Finanze 7.12.2016
Dal 1.01.2016 al 31.12.2016	0,20% annuo	D.M. Economia e Finanze 11.12.2015
Dal 1.01.2015 al 31.12.2015	0,50% annuo	D.M. Economia e Finanze 11.12.2014
Dal 1.01.2014 al 31.12.2014	1,00% annuo	D.M. Economia e Finanze 12.12.2013
Dal 1.01.2012 al 31.12.2013	2,50% annuo	D.M. Economia e Finanze 12.12.2011
Dal 1.01.2011 al 31.12.2011	1,50% annuo	D.M. Economia e Finanze 7.12.2010
Dal 1.01.2010 al 31.12.2010	1,00% annuo	D.M. Economia e Finanze 4.12.2009
Dal 1.01.2008 al 31.12.2009	3,00% annuo	D.M. Economia e Finanze 12.12.2007
Dal 1.01.2004 al 31.12.2007	2,50% annuo	D.M. Economia 1.12.2003
Dal 1.01.2002 al 31.12.2003	3,00% annuo	D.M. Economia 11.12.2001
Dal 1.01.2001 al 31.12.2001	3,50% annuo	D.M. Tesoro 11.12.2000
Dal 1.01.1999 al 31.12.2000	2,50% annuo	D.M. Tesoro 10.12.1998

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tavola n. 1

Fattispecie di violazioni e omissioni regolarizzabili - dal 1.09.2024

Misura ⁽¹⁾	Oggetto	Termine della regolarizzazione
1/10 del minimo: ravvedimento breve Let. a)	Mancato pagamento del tributo o di un acconto.	<ul style="list-style-type: none"> Entro 30 giorni dalla data della commissione. Se la regolarizzazione avviene entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, la sanzione ridotta a 1/10 è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo.
1/9 del minimo⁽¹⁾: ravvedimento intermedio Let. a-bis)	Errori e omissioni , anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.	Entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione.
1/8 del minimo: ravvedimento lungo Let. b)	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione .
1/7 del minimo: ravvedimento ultrannuale Let. b-bis)	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione .
1/6 del minimo: con schema d'atto senza Pvc Let. b-ter)	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.	Dopo la comunicazione dello schema di atto per il contraddittorio (art. 6-bis, c. 3 L. 212/2000), non preceduto da un verbale di constatazione , senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (art. 6, c. 2-bis, 1° periodo D. Lgs. 21/1997).
1/5 del minimo: con notifica di Pvc e prima dello schema d'atto Let. b-quater)	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.	Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24 L. 7.01.1929, n. 4) senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale (art. 5-quater D. Lgs. 218/1997), e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto per il contraddittorio (art. 6-bis, c. 3 L. 212/2000).
1/4 del minimo: con schema d'atto preceduto da Pvc Let. b-quinquies)	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.	Dopo la comunicazione dello schema di atto per il contraddittorio (art. 6-bis, c. 3 L. 212/2000), relativo alla violazione constatata con processo verbale (art. 24 L. 4/1929) senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (art. 6, c. 2-bis, 1° periodo D. Lgs. 218/1997).
1/10 del minimo Let. c)	Omissione della presentazione della dichiarazione.	Presentazione con ritardo non superiore a 90 giorni . Nel caso di assenza di versamenti carenti o omessi, si applica la sanzione minima di € 25 (250 x 1/10).
Nota (1)	<ul style="list-style-type: none"> La riduzione della sanzione, in ogni caso, è esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni. Il ravvedimento non è applicabile dopo la presentazione della domanda di adesione del contribuente in occasione dello schema di contraddittorio preventivo nonchè dopo la comunicazione del contribuente di adesione al verbale. 	

Tavola n. 2

Ravvedimento per omessi versamenti - dal 1.09.2024⁽¹⁾

Termine del ravvedimento per omessi versamenti e per errori da controlli automatizzati o formali	Sanzioni ridotte
Entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento.	0,08% (12,5% x 1/10 x 1/15) per ogni giorno di ritardo.
Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza del versamento.	1,25% (12,5% x 1/10)
Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza del versamento.	1,39% (12,5% x 1/9)
Dal 91° giorno successivo alla scadenza del versamento ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione.	3,13% (25% x 1/8)
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.	3,57% (25% x 1/7)
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (entro il termine per l'accertamento).	4,17% (25% x 1/6)
Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale.	5% (25% x 1/5)
Nota⁽¹⁾	Se il ravvedimento interviene oltre 90 giorni dalla scadenza del termine e l'omissione o l'incompletezza integrino fino dall'origine un'ipotesi di irregolarità dichiarativa e non di infedeltà - come, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia omesso o indicato in maniera inesatta o incompleta dati rilevanti per la sua individuazione - la sanzione da prendere a base di commisurazione del ravvedimento operoso oltre i 90 giorni è pari a € 250 (art. 8 D. Lgs. 471/1997), da ridurre in base al momento di effettuazione del ravvedimento.

REGOLARIZZAZIONE

- La regolarizzazione avviene eseguendo contestualmente entro i rispettivi termini il pagamento di:
 - .. tributo non versato;
 - .. interessi moratori;
 - .. sanzione in misura ridotta.
- Gli interessi moratori sono calcolati al **tasso legale (1,60% dal 1.01.2026)** con maturazione giorno per giorno, partendo dalla scadenza dell'adempimento e fino alla data di effettuazione del versamento.

